

*Nuovo art. 185-bis c.p.c.: norma generale e di immediata applicazione*

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013 (Pres. Canali, rel. Buffone)

**ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 – PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – APPLICABILITÀ AI PROCESSI PENDENTI – SUSSISTE – TEMPUS REGIT ACTUM (art. 185-bis c.p.c.)**

L'art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – è norma applicabile ai processi pendenti, vista l'immediata entrata in vigore, ex art. 86 del d.l. 69/2013, e in applicazione del principio tempus regit actum

**ART. 185-BIS C.P.C., INTRODOTTI DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2013 N. 69 – PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE – APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI CIVILI DIVERSI DA QUELLI SOGGETTI AL RITO ORDINARIO – SUSSISTE (art. 185-bis c.p.c.)**

L'art. 185-bis c.p.c. – che prevede il potere del giudice di rivolgere alle parti proposte conciliative – pur non espressamente richiamato nel rito famiglia, costituisce l'espressione di un principio generale (e infatti si rinviene anche nell'art. 420 c.p.c.), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa

IL TRIBUNALE

*Sentite le parti,  
visti gli atti,*

*in via preliminare, prende atto e recepisce gli accordi dei genitori (conclusioni conformi) rispondendo all'interesse dei figli (affidamento, assegnazione della casa);*

*sempre in via preliminare, prende atto della proposta conciliativa del Tribunale, da collocare nell'ambito dell'art. 185-bis c.p.c., norma applicabile all'odierno processo, visto l'art. 86 del d.l. 69/2013, e in applicazione del principio tempus regit actum;*

*ritenuto che la norma, pur non espressamente richiamata nel rito famiglia – per difetto di coordinamento – costituisca l'espressione di un principio generale (anche nell'art. 420 c.p.c. come riformato), anche per il fatto di distinguere espressamente tra proposta transattiva e conciliativa e per la difficoltà di ammettere settori o comparti divisi dell'ordinamento in cui il giudice possa o non possa aiutare i litiganti a pervenire ad un assetto condiviso per la soluzione pacifica della causa;*

*preso atto dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa, e ritenuto che l'accordo risponda all'interesse dei figli,*

**PER QUESTI MOTIVI**

*Visti gli artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.,*

**PROVEDE** in conformità all'accordo raggiunto dai genitori e che precede  
Decreto esecutivo come per legge.

Milano, li 26 giugno 2013

Il Presidente